

anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcune delle qualità contemplate dall'articolo 1, cesseranno di essere deputati, e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

« Essi potranno essere rieletti. »

CORTESE. Pare a me che sia inutile dire in principio dell'articolo: « Nei casi contemplati all'articolo 1. » Questa frase aveva relazione col contesto dell'articolo come era stato prima proposto, ma adesso non solo diventa inutile, ma è anche una duplicazione.

PRESIDENTE. Ella dice benissimo, ma la sua osservazione non riguarda l'emendamento che si tratta di porre ai voti. Però prima che si deliberi sull'intero articolo, si faranno queste modificazioni che concernono la redazione, e non il concetto.

FIASTRI. Dichiaro che voterò in favore dell'emendamento pel caso che la legge possa ottenere il suffragio della Camera, ma dichiaro che sono contrario affatto alla legge, e che quindi il mio voto favorevole all'emendamento non è in contraddizione col mio voto contrario alla legge.

CORTE. Dichiaro di ritirare il mio nome dal numero di quelli che hanno domandato la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Corte ritirata la sua sottoscrizione alla domanda dell'appello nominale, non sono più in numero quelli che la domandano. Quindi metterò ai voti per alzata e seduta l'emendamento, del quale non darò nuovamente lettura, avendolo già letto più volte.

Quelli che approvano l'emendamento proposto dall'onorevole Marazio, a cui hanno aderito gli onorevoli Cortese, Pisanelli, Negrotto e Villa, sono pregati d'alzarsi.

(L'emendamento è approvato.)

Se l'onorevole Luigi Castelli insiste, debbo mettere ai voti il suo secondo emendamento.

CASTELLI LUIGI. Non insisto, poichè resta escluso dall'altra votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Papa insiste nel suo emendamento?

PAPA. Lo ritiro per rendere più facile la votazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 2, tenendo conto della giusta osservazione fatta dall'onorevole Cortese.

L'articolo 2 pare a me che vada così modificato:

« Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'articolo 1, i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumeranno alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesseranno di essere deputati, e ciò quand'anche rinunciassero agli

stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. »

C'è poi quest'aggiunta dell'onorevole Villa:

« Essi potranno essere rieletti. »

Chi approva l'articolo 2 così modificato, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Domando all'onorevole Camerata-Scovazzo Francesco se insiste nel suo emendamento.

CAMERATA-SCOVAZZO FRANCESCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia propone che al testo attuale si sostituisca:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge saranno considerati come impiegati dello Stato e quindi ineleggibili coloro che abbiano retribuzioni in intraprese e in società sussidiate dal Governo. »

CASTIGLIA. Essendo passato l'articolo 2 coll'emendamento stato proposto, e siccome questa mia proposta sarebbe un'antinomia nella legge, per questa sola ragione io la ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Zio propone la seguente aggiunta a quest'articolo:

« Si dichiarano incompatibili le funzioni di deputato al Parlamento e di consigliere, assessore o sindaco di quelle municipalità che superano il numero di 100,000 abitanti. (*Rumori*)

« In caso di elezione spetterà all'eletto l'opzione fra i due uffici. »

L'onorevole Del Zio l'ha già sviluppata, mi pare?...

DEL ZIO. No, ma mi riservo di svolgerla in altra occasione. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'ultimo articolo di questo progetto di legge:

« Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno parimente applicate ai deputati i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministranze. »

L'onorevole Corte, se non m'inganno, dichiarò di non insistere sopra l'appello nominale?

CORTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti quest'articolo!

(È approvato.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti	227
Votanti	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli.	147
Voti contrari.	79
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Annunzio eziandio il risultato della votazione di